

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Oggetto

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Ud. 02/07/2013 - CC

R.G.N. 14459/2012
Rom 22062
Rep. C J

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14459-2012 proposto da:

IMCO INTERN@TIONAL MARKETING CONSULTING ORGANISATION SPA IN LIQUIDAZIONE 01877410231, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell'avvocato TALARICO DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ESPOSITO GINO giusta procura a margine del controricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, FALLIMENTO IMCO INTERN@TIONAL MARKETING CONSULTING ORGANISATION SPA;


- intimati -

6000
-B

avverso la sentenza n. 2053/2012 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 7/03/2012, depositata il 17/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che
aderisce alla relazione.

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'SERGIO DEL CORE'.A small, handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a small flourish.

La Corte rilevato che sul ricorso n. 14459/12 proposto dalla IMCO Intern@tional Marketing Consulting Organization s.p.a. nei confronti del . Fallimento IMCO Intern@tional Marketing Consulting Organization s.p.a. il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell'art 380 bis cpc la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

La IMCO Intern@tional Marketing Consulting Organization s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 62225/12 con cui veniva rigettato il reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 457/2010 che ne aveva dichiarato il fallimento.

L' intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta che il fallimento, siccome dichiarato su iniziativa del pubblico ministero

ed in assenza di istanze di altri creditori ricorrente, sia stato dichiarato d'ufficio.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'iniziativa del pubblico ministero ai fini di ottenere la dichiarazione d'insolvenza è prevista dagli art . 6 e 7 l.f e , come già ritenuto da questa Corte , la doverosità della sua richiesta può fondarsi dalla risultanza dell'insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome indicate dalla norma che non sono necessariamente esemplificative nè di fatti costituenti reato nè della pendenza di un procedimento penale, che può anche mancare. (Cass .9269/11).



Avendo la legge previsto espressamente tale potere pubblico d'iniziativa da parte di un soggetto diverso dal giudice non può in alcun modo affermarsi che il fallimento dichiarato su iniziativa del PM sia dichiarato d'ufficio essendo tale ipotesi, non più prevista dalla legge, limitata in passato al caso in cui l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento era stata assunta dallo stesso organo giudicante.

Né è necessario che, per poter procedere alla dichiarazione di fallimento, si assommino iniziative di altri creditori oltre a quella del PM in quanto, una volta attivato il procedimento, lo stesso segue il proprio corso volto all'accertamento della sussistenza o meno dello stato d'insolvenza.

Con il secondo motivo la società ricorrente assume che, a seguito della dichiarazione d'ufficio, si verificherebbe una violazione del diritto di difesa e del principio d'imparzialità del giudice.

La manifesta infondatezza del motivo discende da quanto detto in relazione al primo motivo e ,cioè, che nel caso di specie non vi è stata alcuna iniziativa d'ufficio essendo questa stata assunta dal PM in piena conformità della legge fallimentare.

Anche il terzo motivo con cui si contesta la sussistenza dello stato d'insolvenza è manifestamente infondato , avendo la Corte d'appello dato atto che da un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Velletri è emerso che la società aveva nel 2009 un indebitamento nei confronti dell'Erario di oltre 18 milioni di euro e che lo stesso liquidatore della società aveva dichiarato che non c'era altra alternativa al chiedere il fallimento



della società e che, infine, l'incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni risultava dalla relazione della Guardia di Finanza di Velletri.

Tale motivazione appare del tutto congrua e, del resto, la società ricorrente non deduce di avere prospettato nel giudizio di merito elementi tali da contraddire siffatte risultanze.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 c.p.c.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 29.4.13

Il Cons. relatore

Vista la memoria;

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della

ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 2.7.13

Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
090i 26 SET. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO
